

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 285 del 14 Febbraio 2019

Revoca parziale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2015/2536 del 03/12/2015, relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell' Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **MACELLERIA SGARBI DI BENETTI CARLA** ed acquisita con protocollo CR-31370-2015 del 29/06/2015

Vista l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante "*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo*

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2015/2536 del 03/12/2015 avente ad oggetto "*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, a MACELLERIA SGARBI DI BENETTI CARLA per l' istanza protocollo protocollo CR-31370-2015 del 29/06/2015*" col quale è stato concesso un contributo pari a € 158.921, 98;

premessi che :

- che in data 13/09/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/2782 con il quale è stato erogato il contributo relativo al I SAL pari ad € 80.694,82
- che in data 23/05/2018, tramite Sistema Informativo Sfinge, il Beneficiario ha inviato richiesta di variante progettuale protocollo CR-20535-2018;
- che in data 05/06/2018, tramite Sistema Informativo Sfinge, il Beneficiario ha inviato richiesta di pagamento a SALDO, protocollo CR-22164-2018;
- che in data 17/10/2018 è stato effettuato sopralluogo;
- che in data 23/10/2018, tramite Sistema Informativo Sfinge, è stata inviata al Beneficiario richiesta di integrazioni, protocollo CR-37657-2018;

Preso atto :

- della documentazione fornita assieme alla domanda di pagamento sopra citata;
 - di quanto rilevato dai Tecnici in sede di sopralluogo;
 - della documentazione trasmessa in risposta alla richiesta di integrazioni su riportata;
- da cui sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive di concessione del contributo

Dato atto :

- che il Nucleo di Valutazione del 22/01/2019 a seguito di vaglio dei nuovi elementi emersi, ha proposto la revoca parziale delle agevolazioni concesse, proponendo un nuovo contributo pari ad € 155.914,25, secondo quanto riportato "Scheda Riepilogativa- Proposta di delibera",

Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DELLA REVOCA PARZIALE:

ID. IMMOBILIE (domanda)	Superficie ammessa - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO AMMESSO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				
n.l	Ante: -197,16	Deposito agricolo	TAB B Lettera C) Livello Op. E3	€214.411,50	€ 158.921,98	€ 155.914,25
	Post: - 197,16	Demolizione e ricostruzione				
Indennizzo assicurativo						€0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (IVA INCLUSA)						€ 155.914,25

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

VISTO QUANTO EMERSO DALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO ED IN SEDE DI SOPRALLUOGO, EFFETTUATO IN DATA 17/10/2018;

VISTA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE POSTSOPRALLUOGO;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi, nonostante non ammessi in fase di concessione, in quanto non presenti alla data del sisma, sono stati comunque realizzati ed insistono sull'immobile concesso a contributo;
- la beneficiaria dichiara che i lavori in oggetto sono stati eseguiti da un familiare, Valter Sgarbi, titolare di un'impresa individuale di Posa in opera di pavimenti, rivestimenti ed articoli ed accessori per l'edilizia (ateco 43.33);
- in realtà tutte le lavorazioni trovano riscontro nel computo metrico a consuntivo firmato dalle tre parti, committente, ditta esecutrice, I.E. srl e direttore dei lavori;
- è stata acquisita inoltre in data 13/11/2018 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa affidataria con la quale dichiara di non essersi avvalsa di subappalti e un'ulteriore dichiarazione con la quale la stessa ditta dichiara che gli interventi realizzati sull'immobile in oggetto di ricostruzione sono stati rendicontati senza riserve per l'importo presente nel Computo metrico a Consuntivo e con uno sconto del 16%;
- da quanto sopra esposto, fino a prova del contrario, è verosimile e legittimo ritenere che alcune delle suddette opere siano state eseguite dalla stessa ditta esecutrice dei lavori, la I.E. srl, essendo tecnicamente improbabile che un esecutore esterno alle lavorazioni, tra l'altro con un codice Ateco in difetto rispetto alla realizzazione delle suddette opere ovvero il codice 43.33 (Posa in opera di pavimenti, rivestimenti ed articoli ed accessori per l'edilizia), possa essersi inserito in corso d'opera per realizzare delle opere strutturalmente collegate con il resto della struttura;
- diversamente, se non fossero state eseguite dalla stessa ditta esecutrice, la I.E. srl, così come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dovrebbe avere evidenza della nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute, in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla presenza di più imprese esecutrici, dove vengano nominate sia la ditta esecutrice dei lavori che l'altra ditta nominata dal committente per l'esecuzione dei lavori extra contributo, con annesso Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 5 dell'Ordinanza 57 e s.m.i è previsto che: *"...I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo..."*, e nonostante sono stati richiesti i giustificativi di spesa, con annessi pagamenti, a dimostrazione delle suddette opere realizzate, non è stata fornito quasi nulla, se non un paio di giustificativi di spesa per importi minimi, con relativi pagamenti;
- l'art. 22 comma 3 punto 2 dell'Ordinanza 57 e s.m.i prevede che: *"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: "mancata presentazione della documentazione prodotta"*;

- inoltre, ai sensi della Legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha ratificato gli atti della comunità europea con riferimento alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26/07/1995 (TIF), prevede che costituisca illecito, ai fini della suddetta convenzione, che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: "...in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse...";

SI PROPONE LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 CON PARZIALE REVOCA di quanto ammesso con il decreto di concessione n.2536 del 03/12/2015 con conseguente RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO, PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA PARI A EURO € 155.914,25

SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE LA PROPOSTA NON INCLUDE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI, IN QUANTO LE OPERE SULL'IMMOBILE SONO STATE RENDICONTATE IN PARTE CON DOMANDA DI I SAL ED IN PARTE CON DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO, CON IMPORTI RESIDUI ANCORA DA EROGARE SUFFICIENTI RISPETTO A QUANTO REVOCATO IN QUESTA FASE.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo alla predetta comunicazione non ha dato alcun riscontro nei tempi previsti;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di € **155.914,25** (di cui importo già liquidato € 80.694,82);

Preso inoltre atto:

- che il beneficiario del contributo, entro il termine indicato nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii., ha adempiuto agli obblighi nello stesso previsti;
- che pertanto è stata inviata richiesta a Cassa Depositi e Prestiti (d'ora in avanti CDP), tramite l'istituto bancario individuato dallo stesso beneficiario, di approvvigionamento del contributo non ancora erogato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii;

Verificato che il beneficiario del contributo, presso l'istituto bancario individuato, è titolare di un conto corrente vincolato contenente le somme non ancora erogate per la concessione in oggetto, ottenute da CDP, sul quale può disporre operazioni esclusivamente il Commissario Delegato alla ricostruzione post-sisma Emilia 2012, ai sensi dell'art. 14 c. 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Preso altresì atto che il contributo concesso è stato rideterminato in diminuzione e che l'importo decurtato non è più parte del beneficio assegnato con decreto DCR/2015/2536 del 03/12/2015 e che perciò tale importo decurtato deve essere restituito a CDP;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DECRETA

1. di **revocare parzialmente** per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **MACELLERIA SGARBI DI BENETTI CARLA**, con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO), piazza Repubblica 28/1, CAP 41033, C.F. BNTCRL54B55I128I, P. IVA 01869820363, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 3.007,73
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a € **155.914,25** (di cui importo già liquidato € 80.694,82);
3. di dare atto che l'importo pari a € 3.007,73 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;
8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

9. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-31370-2015 del 29.06.2015_MACELLERIA SGARBI di BENETTI CARLA Impresa individuale

TABELLA 1: Riepilogo degli interventi richiesti in DOMANDA:

ID. IMMOBILE (domanda)	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO (al netto di IVA)
n.1	San Possidonio	1	8	TAB B Lettera C) Livello Op. E3	Ante: -197,16 Post: -247,41	0,00	€205.185,95 (costo intervento)

TABELLA 2A: Riepilogo degli interventi DELIBERATI con decreto n. 2536 del 3 dicembre 2015:

ID. IMMOBILE (domanda)	Superficie ammessa - ante -post	DESTINAZIONE ED'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO AMMESSO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: -197,16 Post: -197,16	Deposito agricolo Demolizione e ricostruzione	TAB B Lettera C) Livello Op. E3	€214.411,50	€ 158.921,98	€ 158.921,98
Indennizzo assicurativo						€0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (IVA INCLUSA)						€ 158.921,98

TABELLA 2B: Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DELLA REVOCA PARZIALE:

ID. IMMOBILE (domanda)	Superficie ammessa - ante -post	DESTINAZIONE ED'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO AMMESSO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA
		Tipologia di intervento				
n.1	Ante: -197,16 Post: -197,16	Deposito agricolo Demolizione e ricostruzione	TAB B Lettera C) Livello Op. E3	€214.411,50	€ 158.921,98	€ 155.914,25
Indennizzo assicurativo						€0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (IVA INCLUSA)						€ 155.914,25

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
VISTO QUANTO EMERSO DALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO ED IN SEDE DI SOPRALLUOGO, EFFETTUATO IN DATA 17/10/2018;

VISTA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE POSTSOPRALLUOGO;

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi, nonostante non ammessi in fase di concessione, in quanto non presenti alla data del sisma, sono stati comunque realizzati ed insistono sull'immobile concesso a contributo;
- la beneficiaria dichiara che i lavori in oggetto sono stati eseguiti da un familiare, Valter Sgarbi, titolare di un'impresa individuale di Posa in opera di pavimenti, rivestimenti ed articoli ed accessori per l'edilizia (atcco 43.33);
- in realtà tutte le lavorazioni trovano riscontro nel computo metrico a consuntivo firmato dalle tre parti, committente, ditta esecutrice, I.E. srl e direttore dei lavori;

- è stata acquisita inoltre in data 13/11/2018 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa affidataria con la quale dichiara di non essersi avvalsa di subappalti e un'ulteriore dichiarazione con la quale la stessa ditta dichiara che gli interventi realizzati sull'immobile in oggetto di ricostruzione sono stati rendicontati senza riserve per l'importo presente nel Computo metrico a Consuntivo e con uno sconto del 16%;
- da quanto sopra esposto, fino a prova del contrario, è verosimile e legittimo ritenere che alcune delle suddette opere siano state eseguite dalla stessa ditta esecutrice dei lavori, la I.E. srl, essendo tecnicamente improbabile che un esecutore esterno alle lavorazioni, tra l'altro con un codice Ateco in difetto rispetto alla realizzazione delle suddette opere ovvero il codice 43.33 (Posa in opera di pavimenti, rivestimenti ed articoli ed accessori per l'edilizia), possa essersi inserito in corso d'opera per realizzare delle opere strutturalmente collegate con il resto della struttura;
- diversamente, se non fossero state eseguite dalla stessa ditta esecutrice, la I.E. srl, così come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dovrebbe avere evidenza della nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute, in grado di gestire le interferenze spaziali e temporali dovute alla presenza di più imprese esecutrici, dove vengano nominate sia la ditta esecutrice dei lavori che l'altra ditta nominata dal committente per l'esecuzione dei lavori extra contributo, con annesso Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 5 dell'Ordinanza 57 e s.m.i. è previsto che: *"...I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo...."*, e nonostante sono stati richiesti i giustificativi di spesa, con annessi pagamenti, a dimostrazione delle suddette opere realizzate, non è stata fornito quasi nulla, se non un paio di giustificativi di spesa per importi minimi, con relativi pagamenti;
- l'art. 22 comma 3 punto 2 dell'Ordinanza 57 e s.m.i. prevede che: *"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: "mancata presentazione della documentazione prodotta"*;
- inoltre, ai sensi della Legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha ratificato gli atti della comunità europea con riferimento alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26/07/1995 (TIF), prevede che costituisca illecito, ai fini della suddetta convenzione, che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: *"...in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse..."*;

SI PROPONE LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 CON PARZIALE REVOCA di quanto ammesso con il decreto di concessione n.2536 del 03/12/2015 con conseguente RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO, PARI AD UN IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DI IVA PARI A EURO € 155.914,25

SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE LA PROPOSTA NON INCLUDE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI, IN QUANTO LE OPERE SULL'IMMOBILE SONO STATE RENDICONTATE IN PARTE CON DOMANDA DI I SAL ED IN PARTE CON DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO, CON IMPORTI RESIDUI ANCORA DA EROGARE SUFFICIENTI RISPETTO A QUANTO REVOCATO IN QUESTA FASE.